



AUTORITÀ PORTUALE  
**SALERNO**

*(Legge n. 84/94; D.P.R. 23/06/00 in G.U. n. 175 del 28/07/00)*

---

# **Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e residui del carico Porto di Salerno**

*(Art. 5 del Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 182)*

## **Aggiornamento 2012**

Coerente con la pianificazione regionale in materia di rifiuti



---

# **Sicurezza e Ambiente**

## INDICE

Premessa

Art. 1: Definizioni

Art. 2: Valutazione del fabbisogno di impianti portuali di raccolta in relazione alle esigenze delle navi che approdano in via ordinaria nel porto

Art. 3: Servizi di raccolta, trasporto, trattamento e/o smaltimento

Art. 4: Settori esclusi dal Piano

Art. 5: Descrizione della tipologia e della capacità degli impianti portuali di raccolta

Art. 6: Luogo di esecuzione

Art. 7: Indicazione dell'area portuale riservata alla localizzazione degli impianti di raccolta esistenti ovvero dei nuovi impianti eventualmente previsti dal piano, nonché l'indicazione delle aree non idonee

Art. 8: Descrizione dettagliata delle procedure di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico

Art. 9: Obblighi rispetto al Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti SISTRI

Art. 10: Caratteristiche e oneri del Gestore dei rifiuti

Art. 11: Stima di massima dei costi degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, compresi quelli relativi al trattamento e allo smaltimento degli stessi, ai fini della predisposizione del bando di gara

Art. 12: Descrizione del sistema per la determinazione delle tariffe

Art. 13: Procedure per la segnalazione delle eventuali inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta

Art. 14: Procedure relative alle consultazioni permanenti con gli utenti dei porti, con i gestori degli impianti di raccolta, con gli operatori dei terminali di carico e scarico e dei depositi costieri e con le altre parti interessate

Art. 15: Tipologia e quantità dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico ricevuti e gestiti

Art. 16: Sintesi della pertinente normativa e delle formalità per il conferimento

Art. 17: L'indicazione della persona/e responsabili dell'attuazione del piano

Art. 18: Iniziative dirette a promuovere l'informazione agli utenti del porto al fine di ridurre i rischi di inquinamento dei mari dovuto allo scarico in mare dei rifiuti ed a favorire forme corrette di raccolta e trasporto

Art. 19: Descrizione delle modalità di registrazione dell'uso effettivo degli impianti portuali di raccolta

Art. 20: Descrizione delle modalità di registrazione dei quantitativi dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico conferiti

Art. 21: Descrizione delle modalità di smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico

Art. 22: Formazione del personale

Art. 23: Vigilanza sull'espletamento del servizio

Art. 24: Norme sanzionatorie

Art. 25: Rinvio ad altre disposizioni

- Allegato 1: Planimetria ubicazione impianto di raccolta;
- Allegato 2: Ordinanza n° 24 del 15/04/1994 emanata dalla Capitaneria di Porto di Salerno.

### **Premessa**

L'Autorità Portuale di Salerno, in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 182, ha redatto la prima versione del Piano di raccolta, approvato prima dalla Giunta Regionale nel dicembre del 2004 e successivamente dal Consiglio Regionale nel novembre del 2005.

Per la discussione del suddetto Piano si evidenzia che è stato istituito un tavolo di lavoro permanente presso la Regione. Tale iniziativa ha dato la possibilità a Regione (Ecologia, Demanio), Autorità Portuale di Napoli, Autorità Portuale di Salerno, Capitanerie di Porto di Napoli, Salerno, Castellammare di Stabia, U.T. Sanità Marittima e Ufficio Veterinario di Porto, di aprire un dibattito costruttivo sulla tematica *raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico*, al fine di consentire a tutte le parti in causa di poter contribuire alla redazione del piano e per facilitare, nonché accelerare la fase successiva di approvazione da parte della Regione stessa, così come previsto dall'art. 5, comma 2 del D.lgs. 182/03.

Considerati i cambiamenti operativi nella gestione del porto (art. 5 comma 6 del D.lgs. 182/03), questo Ente ha ritenuto opportuno redigere l'aggiornamento del Piano di raccolta, anche in considerazione del lasso di tempo trascorso dalle approvazioni della precedente versione.

Obiettivo del Piano, ovviamente, resta quello di contribuire alla riduzione dell'inquinamento derivante dagli scarichi illeciti in mare, fornendo un servizio completo alle navi che preveda tutto il ciclo di gestione dei rifiuti classificati come "*rifiuti misti assimilati agli urbani*", nonché i residui del carico prodotti dalle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato.

Esso disciplina le attività di ritiro, trasporto, recupero e/o smaltimento, migliora la disponibilità e la funzionalità degli impianti portuali di raccolta per i suddetti rifiuti, implementando e ponendo in capo al Comandante della nave l'obbligo della raccolta differenziata degli stessi.

Il servizio offerto dovrà rispondere a criteri di facilità di accesso, di efficienza ed economicità, attraverso l'affidamento ad un soggetto gestore di comprovata esperienza e dotato delle necessarie risorse umane e materiali.

Il Piano, tenuto conto del fabbisogno degli impianti portuali di raccolta e della natura dei servizi necessari per l'espletamento della gestione dei rifiuti, disciplina tutte le categorie (rifiuti e residui del carico) prodotte dalle diverse unità che approdano in via ordinaria nel porto, conformandosi alle condizioni stabilite dall'art. 183 comma 1 lettera m) del D.lgs. 3 aprile 2006

n. 152 (deposito temporaneo), e sempre al D.lgs. 152/06 art. 214 e 216 (individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero).

Si sottolinea, infine, che questa Autorità Portuale ha già effettuato nel 2010 una procedura aperta di rilevanza comunitaria per l'aggiudicazione del servizio in argomento, andata deserta, e che, all'attualità, ha attivato una nuova procedura, sempre di rilevanza comunitaria, in seguito ad una serie di modifiche apportate al Capitolato speciale con lo scopo di rendere maggiormente appetibile il servizio.

Attualmente, comunque, il servizio è garantito dall'impresa che storicamente effettua tale raccolta, in regime di proroga.

### *Art. 1*

#### *Definizioni*

- 1) Ai fini del presente Regolamento s'intende per:
  - a) **Legge 84/94**: la legge 28 gennaio 1994, n.84 e successive modifiche e/o integrazioni;
  - b) **Marpol 73/78**: convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978, in vigore nell'Unione europea alla data del 27 novembre 2000 e ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662;
  - c) **Decreto Legislativo 152/06**: il testo aggiornato del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
  - d) **Decreto Ministeriale 22 maggio 2001**: il testo del Decreto emanato dal Ministero della Sanità, pubblicato sulla G.U. serie generale n° 202 del 31/08/2001 reca: "Misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali";
  - e) **Decreto Ministeriale 12 settembre 2003**: il testo del Decreto emanato dal Ministero della Salute reca disposizioni in materia di orari di chiusura dei locali, uffici di Sanità Marittima, individuando il numero di telefax centralizzato corrispondente al servizio di rilascio dell'autorizzazione della libera pratica sanitaria senza visita a bordo;
  - f) **Decreto Legislativo 182/2003**: il testo aggiornato del Decreto Legislativo 24 giugno 2003 n° 182, recante: "Attuazione della Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico";

- g) **Legge 47/2004:** la legge 27 febbraio 2004 n° 47, nel convertire il D.Lgs. 24/12/2003 n° 355, all'art. 10 bis reca norme di differimento di termini di entrata in vigore in materia di: "rifiuti prodotti dalle navi e residui del carico";
- h) **Ordinanza 24/1994 della Capitaneria di Porto di Salerno:** l'Ordinanza n°24 datata 15/04/1994, emanata dalla Capitaneria di Porto di Salerno relativa alla disciplina del servizio di raccolta di rifiuti a bordo delle navi in sosta nella rada e nel porto di Salerno;
- i) **Gestore:** il soggetto aggiudicatario della gestione degli impianti portuali e del servizio portuale di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico di cui al comma 1 dell'art. 4 del D.lgs. 182/03 nel porto di Salerno;
- j) **Nave:** nave: unità di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente marino, inclusi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti, nonché le unità di cui alle lettere n) e o);
- k) **Rifiuti prodotti dalla nave:** i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonché i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della Marpol 73/78;
- l) **Residui del carico:** i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in cisterne e che permane al termine delle operazioni di scarico o di pulizia, ivi comprese le acque di lavaggio (slop) e le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui; tali resti comprendono eccedenze di carico-scarico e fuoriuscite;
- m) **Impianto portuale di raccolta:** qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile all'interno del porto dove, prima del loro avvio al recupero o allo smaltimento, possono essere conferiti i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico;
- n) **Peschereccio:** qualsiasi imbarcazione equipaggiata o utilizzata a fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine viventi;
- o) **Unità da diporto:** unità di qualunque tipo a prescindere dal mezzo di propulsione, che viene usata con finalità sportive o ricreative;
- p) **Produttore:** la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o altre operazioni che hanno mutato la natura o la

composizione dei rifiuti. Nel caso specifico di rifiuti prodotti dalle navi il produttore viene usualmente individuato nel Comandante della nave;

- q) **Detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- r) **Gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;
- s) **Gestore del servizio:** impresa ( o associazione d'impres ) selezionata con procedura ad evidenza pubblica titolare della concessione del servizio di gestione dei rifiuti provenienti dalle navi;
- t) **Raccolta:** l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- u) **Raccolta differenziata:** la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
- v) **Smaltimento:** le operazioni previste nell'allegato B al D. Lgs. 152/06:
  - D1 Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica)
  - D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)
  - D3 Iniezioni in profondità (ad es. iniezione dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geolitiche naturali)
  - D4 Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)
  - D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)
  - D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
  - D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
  - D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12
  - D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
  - D10 Incenerimento a terra

D11 Incenerimento in mare

D12 Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)

D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12

D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13

D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

w) **Recupero:** le operazioni previste nell'allegato C al D.Lgs. 152/06:

R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia

R2 Rigenerazione/recupero di solventi

R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)

R4 Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici

R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche

R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi

R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti

R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori

R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli

R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia

R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10

R12 Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

x) **Stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare dei rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B al D.lgs. 152/06, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C al D.lgs. 152/06.

- y) **Messa in sicurezza:** ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti in riferimento al punto R13 dell'allegato C al D.lgs. 152/06;
- z) **Deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni indicate dal D.lgs. 152/06;
- aa) **Messa in riserva:** un insieme di operazioni, rientrante nella definizione di stoccaggio, che costituiscono attività di recupero di rifiuti, individuate dal codice R13 dell'allegato C del D.lgs. 152/06.
- bb) **Sterilizzazione:** processo di trattamento dei rifiuti costituiti da prodotti alimentari per l'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri ed i loro residui sbarcati dalle navi. Precede lo smaltimento in discarica, deve garantire l'abbattimento della carica microbica secondo le modalità tecniche di cui all'art. 3 comma 4 del D.M. Sanità 22 maggio 2001;

## *Art. 2*

### *Valutazione del fabbisogno di impianti portuali di raccolta in relazione alle esigenze delle navi che approdano in via ordinaria nel porto*

Il Porto di Salerno, come da Decreto Interministeriale del 22/7/1975 , per la sua rilevanza economica internazionale, le sue caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali è considerato "*categoria II classe I*".

Esso ha le seguenti funzioni:

- commerciale;
- di servizio passeggeri;
- peschereccia;
- turistica e da diporto.

Come analizzato nella prima versione del presente Piano, è necessaria la presenza di *impianti portuali di raccolta dei rifiuti di bordo delle navi e dei residui del carico*, al fine di assicurare il rapido smaltimento di detti rifiuti e residui, evitando ingiustificati ritardi e garantendo nel contempo standard di sicurezza per l'ambiente e per la salute dell'uomo raggiungibili con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili.

Gli impianti portuali di raccolta sono stati individuati di tipo mobile e posizionati su un'ideale area all'uopo attrezzata meglio descritta all'articolo 7.

La natura mobile degli impianti portuali prescelti è determinata altresì dalla considerazione che il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti e dei residui del carico dovrà provvedere, come ad oggi avviene, ad effettuare il conferimento dei rifiuti presso gli appositi impianti autorizzati così come previsto dalla normativa vigente.

Per quanto attiene al conferimento dei rifiuti prodotti dalle unità da diporto, saranno i concessionari delle aree o specchi acquei, destinati all'approdo delle suddette unità, a rendere disponibili spazi idonei (individuati dallo stesso concessionario) dove posizionare gli appositi contenitori forniti dal gestore ed opportunamente omologati per la raccolta differenziata.

Per quanto riguarda i pescherecci, sarà obbligo degli stessi operatori conferire i rifiuti negli appositi contenitori omologati e forniti dal gestore del servizio.

Tutti i contenitori saranno svuotati periodicamente dalla ditta che gestisce il servizio, mediante idoneo mezzo, ed i relativi rifiuti trasportati presso l'impianto di raccolta.

### *Art. 3*

#### *Servizi di raccolta, trasporto, trattamento e/o smaltimento*

Nel porto di Salerno sono organizzati i seguenti servizi relativi al conferimento dei rifiuti prodotti dalla nave e dei residui del carico:

- a) ritiro, trasporto all'impianto portuale di raccolta e conferimento ad apposito impianto di recupero e/o smaltimento dei rifiuti provenienti dagli scarti di cucina e di camera, ivi compresi gli scarti di prodotti vegetali ed animali o comunque ad alto tasso di umidità;
- b) ritiro, trasporto e conferimento immediato presso un impianto di incenerimento, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D.M. 22 maggio 2001, dei rifiuti alimentari sbarcati da mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri provenienti dai paesi extra-U.E. derivanti dall'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri ed i loro residui;
- c) ritiro, trasporto all'impianto portuale di raccolta e conferimento ad apposito impianto di recupero e/o smaltimento di rifiuti associati al carico quali paglioli, puntellamenti, pallet, rivestimenti, materiali di imballaggio (legno compensato, carta, cartone, avvolgimenti di filo metallico etc.), non prodotti dalla nave in senso stretto ma provenienti dall'attività di imbarco/sbarco delle merci;

- d) ritiro, trasporto all'impianto portuale di raccolta e conferimento ad apposito impianto di recupero e/o smaltimento dei rifiuti residui del carico, ovvero resti di qualsiasi materiale solido e/o liquido contenuti a bordo della nave nella stiva o in cisterna e che permangono al termine delle operazioni di scarico o di pulizia;
- e) ritiro, trasporto all'impianto portuale di raccolta e conferimento ad apposito impianto di recupero e/o smaltimento di rifiuti liquidi oleosi prodotti dalle navi, compresi le acque di sentina;
- f) ritiro, trasporto all'impianto portuale di raccolta e conferimento ad apposito impianto di recupero e/o smaltimento delle acque biologiche (nere);
- g) ritiro, trasporto all'impianto portuale di raccolta e conferimento ad apposito impianto di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali pericolosi (batterie, pile, materiale fotografico, neon, scarti di attività sanitaria, etc.) e non (carta, plastica, vetro, etc.).

Nel caso in cui i materiali sopra riportati siano effettivamente riutilizzati per gli scopi della nave, questi devono essere considerati quali materie prime che rimangono nella disponibilità del Comandante della nave e sono quindi esclusi dall'applicazione del Decreto 182/2003, a seguito di apposita dichiarazione del Comandante stesso da far pervenire direttamente all'Autorità Marittima.

#### *Art. 4*

##### *Settori esclusi dal Piano*

Per chiarezza espositiva si precisa che non fanno parte delle previsioni del presente piano le problematiche connesse alla:

- a) gestione dei rifiuti derivanti dallo spazzamento delle strade ed aree pubbliche;
- b) pulizia degli specchi acquei ;
- c) gestione dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza giacenti o abbandonati nell'ambito portuale;
- d) gestione di rifiuti provenienti dalle attività svolte all'interno delle aree in concessione a soggetti privati ai sensi dell'art. 36 Cod. Nav., o dell'art. 18 L. n. 84/94, ovvero in consegna ex art. 34 Cod. Nav. ad Amministrazioni statali.

## **Art. 5**

### **Descrizione della tipologia e della capacità degli impianti portuali di raccolta**

In considerazione delle stime della tipologia dei rifiuti storicamente raccolti (codici CER), di cui al successivo art. 10, si reputano necessari i seguenti impianti portuali di raccolta di tipo mobile:

- n. 1 autocarro autorizzato al trasporto di rifiuti solidi, di portata non inferiore a 5 tonnellate;
- n. 2 autocarri autorizzati al trasporto rifiuti e idonei al ritiro di rifiuti solidi direttamente dalla nave;
- autocisterna autorizzata al trasporto di rifiuti liquidi, di capacità minima di m<sup>3</sup> 30;
- n. 1 fork-lift, della portata minima di 20 quintali;
- n. 7 cassoni scarrabili, del volume di 20 metri cubi ciascuno, muniti di chiusura superiore;
- n. 2 serbatoi metallici a perfetta tenuta, del volume di almeno 15 metri cubi ciascuno, da adibirsi al contenimento dei rifiuti liquidi;
- n. 40 cassonetti per la raccolta dei rifiuti, in parte destinati per le unità da diporto.

In particolare il soggetto gestore è tenuto a mantenere costantemente in efficienza tutti i mezzi necessari per lo svolgimento del servizio. Qualora i mezzi non possano essere utilizzati per cause non dipendenti dalla volontà dell'impresa (guasti, incidenti ecc.), questa è tenuta a darne comunicazione all'Autorità Portuale, provvedendo, su richiesta dell'Amministrazione, alla loro sostituzione nel caso la sosta dovesse prolungarsi nel tempo, interferendo sulla regolare esecuzione del servizio. Inoltre, sono previsti n. 10 (dieci) giorni all'anno di manutenzione ordinaria o causa avaria per ciascun mezzo senza che sia applicata alcuna penale, comprovandone l'avvenuta effettuazione.

## **Art. 6**

### **Luogo di esecuzione**

Il gestore della raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi dovrà espletare ed offrire il proprio servizio lungo i moli, le banchine, i pontili e presso ogni ditta/società, purché si tratti di rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico prodotti dalle navi, unità da diporto e pesca che si

trovino nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Salerno (porto commerciale e porto turistico "Masuccio Salernitano).

#### **Art. 7**

#### ***Indicazione dell'area portuale riservata alla localizzazione degli impianti di raccolta esistenti ovvero dei nuovi impianti eventualmente previsti dal piano, nonché l'indicazione delle aree non idonee***

L'impianto portuale di raccolta sarà ubicato in un'area di circa 500 mq individuata nella planimetria allegata (allegato 1), presso la testata del molo 3 Gennaio del porto commerciale di Salerno.

L'area in questione è stata scelta in quanto rende razionale ed efficiente il conferimento dei rifiuti provenienti dalle navi, considerato che è accessibile sia via terra che via mare, distante dai centri abitati e decentrata rispetto alle aree di banchina ove ormeggiano navi passeggeri (crociera e cabotaggio).

Si evidenzia che l'utilizzo di detta area si limita ad un deposito temporaneo, così come previsto dall'art. 4 comma 4 del D.lgs. 182/03, che richiama espressamente quanto previsto dall'art. 183 del D.lgs. 152/06 - testo unico "Norme in materia ambientale".

L'area è della dimensione di 500 mq, adeguatamente pavimentata e dotata di una recinzione, realizzata a perfetta regola d'arte per garantire l'incolumità sia pubblica che privata.

Inoltre saranno presenti dei cancelli scorrevoli per garantire l'accesso sia di uomini che dei mezzi.

All'interno saranno posizionati i contenitori per la raccolta, opportunamente omologati in base alla tipologia di rifiuto che contengono.

Il gestore, per effetto della suddetta individuazione, dovrà, ai sensi dei combinati commi 1 e 4 dell'art. 4 del D.lgs. 182/03, provvedere ad attrezzare l'area in questione con n. 1 container ad uso ufficio/servizi e con i seguenti impianti: idrico, elettrico, antincendio e telefonico.

Si dà atto che l'area destinata al deposito temporaneo dei rifiuti è in concessione a terzi, ma con l'obbligo di garantire l'utilizzo alla società - che risulterà assegnataria del servizio di prelievo rifiuti da navi.

Il gestore dovrà posizionare:

1. sull'area al Molo 3 Gennaio i cassoni per la raccolta dei rifiuti ed i serbatoi metallici;

2. su indicazione del personale di questa Autorità Portuale, presso il porto turistico “Masuccio Salernitano” ed il porto commerciale i cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti;

3. in prossimità dei pontili per unità da diporto dei singoli concessionari e le aree riservate al cetolo peschereccio, su indicazione del personale di questa Autorità Portuale, i cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti.

### **Art. 8**

#### ***Descrizione dettagliata delle procedure di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico***

Il gestore, dopo aver ricevuto formale richiesta di ritiro dei rifiuti a bordo delle navi, dovrà provvedere, a seconda della tipologia di rifiuti, seguendo le procedure così descritte:

- **rifiuti misti assimilabili agli urbani:** il personale addetto alla raccolta dovrà recarsi presso la nave munito di automezzi. I rifiuti, preventivamente ed opportunamente confezionati dal personale di bordo, saranno caricati sulle unità indicate; il personale addetto alla raccolta deve provvedere a far firmare, da un responsabile della nave, il *formulario di identificazione del rifiuto* che identifichi la tipologia dello stesso e lo classifichi secondo la nomenclatura del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. - testo unico “Norme in materia ambientale” e che attesti la corretta esecuzione dell’operazione. Terminato il servizio di raccolta, i rifiuti prelevati saranno trasferiti presso l’impianto di raccolta portuale per essere successivamente conferiti ad un impianto finale di smaltimento e/o recupero;
- **rifiuti alimentari:** tali rifiuti, previo opportuno imballaggio, dovranno essere raccolti presso l’area di raccolta in un apposito contenitore. Questo deve essere di colore diverso da quelli destinati ai rifiuti urbani e sempre chiuso. Inoltre il cassone in questione dovrà essere sempre identificabile e restare separato per tutta la durata del servizio di raccolta e trasporto. Qualora i suddetti rifiuti dovessero essere riuniti con quelli sbarcati da mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri provenienti da paesi extra U.E., la loro gestione dovrà avvenire con le stesse modalità previste per i rifiuti provenienti da paesi extra U.E.;
- **rifiuti alimentari provenienti da paesi extra U.E.:** è fatto obbligo al Comando Nave, prima del conferimento degli stessi al gestore, di raccogliere tali rifiuti in appositi contenitori o sacchetti ermeticamente chiusi e sigillati; a sua volta il gestore dovrà provvedere a trasportarli direttamente presso un impianto di incenerimento per la termodistruzione, nel

rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D.M. 22 maggio 2001.

- **acque di sentina e/o residui oleosi:** è obbligo del Comandante della Nave conferire gli stessi al gestore che provvederà al loro trasporto a recupero o smaltimento, conformemente alla normativa vigente;
- **acque biologiche nere:** è obbligo del Comandante della Nave conferire le stesse al gestore che provvederà al loro trasporto a recupero o smaltimento, conformemente alla normativa vigente;
- **i rifiuti solidi e liquidi provenienti dai locali macchina delle navi:** devono essere conferiti dal Comandante della Nave al gestore che provvederà al loro trasporto a recupero o smaltimento, conformemente alla normativa vigente ed in particolare a quella denominata Marpol 73/78;
- **rifiuti pericolosi:** i rifiuti pericolosi dovranno essere consegnati separatamente da quelli non pericolosi e gestiti secondo le normative vigenti. Questi devono essere raccolti in modo differenziato, collocati in appositi sacchi stagni e/o cassonetti realizzati in modo che non si verificano, durante il loro normale uso, perdite o colaggi e riempiti in maniera tale che il loro peso e volume non ne impedisca la maneggevolezza. I sacchi devono essere contraddistinti da un tagliando che indichi le diverse tipologie di rifiuti in essi contenuti. Il gestore dovrà rilasciare il formulario di identificazione del rifiuto che ne indichi la tipologia e lo classifichi secondo la nomenclatura del catalogo europeo dei rifiuti (C.E.R.);

### *Art. 9*

#### *Obblighi rispetto al Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti SISTRI*

Ai sensi del Decreto 18 febbraio 2011, n. 52 “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”, in forza dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e del D.M. 12 novembre 2011, gli obblighi previsti in riferimento al SISTRI vengono presi in carico dall’impresa che si occupa della gestione dei rifiuti prodotti dalle navi, sollevando gli altri soggetti interessati da quest’incombenza ai sensi della normativa vigente in materia.

## **Art. 10**

### **Caratteristiche e oneri del Gestore dei rifiuti**

Il soggetto gestore del rifiuto dovrà dichiarare, sotto responsabilità del legale rappresentante, di essere iscritto all'Albo Nazionale delle Imprese Esercenti Servizi di Smaltimento dei Rifiuti del ministero dell'Ambiente, nelle categorie interessate al servizio uguali o superiori ad 1e - 4f - 5f di cui agli art. 8 e 9 del D.M. (Ambiente) n. 406 del 28.04.1998, (pubblicato sulla G.U. n. 276 del 25.11.1998) e come richiamato dal D.lgs. 152/06 – testo unico "Norme in materia ambientale" - con almeno i seguenti codici C.E.R. (come aggiornati dallo stesso D.lgs. 152/06 – testo unico "Norme in materia ambientale"):

- 20.01.01 – Carta e cartone;
- 20.01.02 – Vetro;
- 20.01.03 – Plastica (piccole dimensioni);
- 20.01.04 – Altri tipi di plastica;
- 20.01.05 – Metallo (piccole dimensioni);
- 20.01.06 – Altri tipi di metalli;
- 20.01.07 – Legno;
- 20.01.08 – Rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio;
- 20.01.10 – Abiti;
- 20.01.11 – Prodotti tessili;
- 20.03.01 – Rifiuti urbani misti;
- 20.03.04 – Fanghi di serbatoi settici;
- 13.02.08 - Altri oli per motori, ingr. e lubrific.
- 13.04.03 – Oli di sentina della navigazione;
- 15.01.02 – Imballaggi in plastica;
- 15.01.03 – Imballaggi in legno;
- 15.01.04 – Imballaggi in metallo;
- 15.02.02 – Assorbenti, materiali filtranti, stracci;
- 15.01.06 – Imballaggi in più materiali.

Inoltre i seguenti obblighi per tutta la durata della concessione saranno presi in carico dal gestore del servizio:

1. ai sensi dei combinati commi 1 e 4 dell'art. 4 del D.lgs. 182/03, provvedere ad attrezzare l'area di raccolta dei rifiuti in questione con le attrezzature descritte nel precedente art. 5, a propria cura ed a proprie spese. Si dà atto che l'area destinata al deposito temporaneo dei rifiuti è in concessione a terzi, ma con l'obbligo di garantire l'utilizzo alla società che risulterà assegnataria del servizio di prelievo rifiuti da navi;
2. relativamente all'obbligo di cui sopra il gestore dovrà, prima di iniziare l'attività di gestione

- dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, sottoporre i progetti relativi all'area di raccolta all'approvazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
3. attrezzare con gli appositi cassonetti, posizionati su disposizione dell'Autorità Portuale, le aree o specchi acquei dati in concessione e destinati all'approdo delle unità da diporto e dei pescherecci, e provvedere allo svuotamento giornaliero degli stessi;
  4. conferire a proprie spese presso impianto di recupero e/o smaltimento i rifiuti accidentalmente raccolti dai pescherecci durante l'attività di pesca;
  5. redigere apposito modulo per la segnalazione delle inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta, per consentire agli utenti di tale servizio ed a chiunque ne abbia interesse di segnalare eventuali disservizi;
  6. predisporre un modulo necessario per registrare ogni operazione di conferimento e dettagliare i quantitativi e le tipologie di rifiuti ricevuti e gestiti. Tale modulo dovrà essere inviato all'Autorità con cadenza mensile;
  7. indicare la persona/e responsabili dell'attuazione del presente piano;
  8. intraprendere iniziative dirette a promuovere l'informazione agli utenti del porto al fine di ridurre i rischi di inquinamento del mare dovuto allo scarico in mare dei rifiuti ed a favorire forme corrette di raccolta e trasporto;
  9. provvedere ad annotare in un apposito registro i dati che dimostrino l'uso effettivo degli impianti di raccolta. Su tale registro dovrà essere annotato giornalmente il numero di operatori presenti presso l'impianto, gli automezzi effettivamente utilizzati con i relativi servizi svolti ed i conferimenti a smaltimento e/o recupero effettuati;
  10. provvedere ad annotare in un apposito registro i dati relativi ai quantitativi dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico conferiti;
  11. garantire una adeguata formazione nonché l'aggiornamento professionale del personale addetto allo svolgimento delle attività insite nella gestione dell'impianto di raccolta dei rifiuti prodotti dalla nave e dei residui del carico, tenendo conto delle eventuali modifiche procedurali e delle attrezzature utilizzate;
  12. osservare e far osservare a chiunque spetti le norme sanzionatorie indicate nel presente piano;
  13. pagamento di un canone annuo per le aree in uso. L'area in questione formerà oggetto di processo verbale di consegna;
  14. pagamento di un canone aggiuntivo annuo all'Autorità Portuale di Salerno calcolato, a consuntivo, sulla base della percentuale del 0,5% da applicare al fatturato annuale lordo.

Dovrà altresì tenere a disposizione dell’Autorità Portuale, ai fini degli opportuni controlli, tutta la documentazione inerente al ciclo del servizio di gestione rifiuti prevista dalla vigente normativa.

Nel servizio di pulizia è compreso l’onere del recupero/smaltimento in impianti di conferimento finali, autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia e comunicati dall’impresa appaltatrice a questo Ente prima dell’inizio del servizio, con propri mezzi ed a proprio carico.

In particolare il trasporto dovrà essere eseguito in conformità al D.lgs. n. 152/2006 e norme correlate, compresa la sterilizzazione nel caso venissero rinvenuti materiali organici indicativi di patologie, secondo le indicazioni dell’Ufficio di Sanità Marittima, ed in conformità alla normativa vigente relativa al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ( SISTRI).

#### *Art. 11*

#### *Stima di massima dei costi degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, compresi quelli relativi al trattamento e allo smaltimento degli stessi, ai fini della predisposizione del bando di gara*

Ai fini della predisposizione del bando di gara, è stato fondamentale individuare il costo di gestione complessivo dell’impianto portuale di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, ivi compresi quelli del personale, di investimento e relativi al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti stessi.

Detto costo assume particolare rilevanza ai fini dei criteri di determinazione delle tariffe:

<b>Operatori</b>	238.122,00	euro	
<b>Mezzi</b>	56.950,00	euro	
<b>Smaltimento</b>	88.594,39	euro	
<b>Area</b>	23.341,38	euro	
<b>Sicurezza</b>	2.958,84	euro	
	409.966,61	euro	
	61.494,99	spese generali	15%
	471.461,60	euro	

47.146,16 utile impresa 10%

**518.607,76 totale stima euro all'anno**

Per lo svolgimento della attività si richiede inoltre la dotazione minima di n. 2 persone in servizio dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, escluso domeniche e festivi, e di un caposquadra/ coordinatore per n. 6 ore al giorno, tutti i giorni escluso domeniche e festivi.

#### **Art. 12**

#### **Descrizione del sistema per la determinazione delle tariffe**

Le tariffe per ogni servizio di ritiro e smaltimento/recupero dei rifiuti a bordo delle navi e dei residui del carico da parte del concessionario del servizio, **da applicare previa riduzione del ribasso percentuale proposto in sede di gara**, sono quelle di seguito riportate:

1) **Tariffa fissa X una tantum - da corrispondere all'arrivo nave:**

$$X = 0,00533 \text{ per t.s.l.}$$

Si evidenzia che la X è stata calcolata prevedendo che il 50% dei suddetti costi totali vengano recuperati dalla tariffa fissa.

***Questo poiché, nell'ipotesi estrema che nessuna nave dovesse conferire rifiuti, con la tariffa fissa X, che copre il 50% del totale, l'impresa aggiudicatrice si ripagherebbe almeno dei costi relativi agli operatori ed alla sicurezza.***

2) **Tariffe variabili Y**

Le tariffe variabili (raccolta, trasporto e smaltimento) sono state stimate partendo dai costi di smaltimento e considerando anche l'incidenza dei costi relativi agli operatori, alla sicurezza, ai mezzi ed alla realizzazione dell'area.

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>€/kg</b>
Codice CER 20 03 01	Rifiuti misti assimilati agli urbani	<b>0,970</b>
Codice CER 15 01 06	Imballaggi in più materiali	<b>0,442</b>
Codice CER 20 01 01	Carta e cartone	<b>0,083</b>
Codice CER 20 01 02	Vetro	<b>0,163</b>
Codice CER 20 01 40	Altri tipi di metallo	<b>0,000</b>
Codice CER 20 01 39	Altri tipi di plastica	<b>0,268</b>
Codice CER 15 01 02	Imballaggi in plastica	<b>0,208</b>

Codice CER 15 02 02	Assorbenti, materiali filtranti, stracci	<b>1,583</b>
Codice CER 20 01 05	Metallo (piccole dimensioni)	<b>0,357</b>
Codice CER 20 03 04	Fanghi di serbatoi settici	<b>0,070</b>
Codice CER 13 04 03	Oli di sentina della navigazione	<b>0,500</b>
Codice CER 13 02 08	Altri oli per motori, ingr. e lubrific.	<b>0,000</b>
Codice CER 15 01 03	Imballaggi in legno	<b>0,250</b>
Codice CER 15 01 04	Imballaggi in metallo	<b>0,000</b>

Inoltre:

Tariffa per incenerimento/ sterilizzazione rifiuti alimentari provenienti da paesi extra UE = €/Kg **1,250**.

Z1 = tariffa annua per ogni unità da diporto = € 49,83 (oltre una tariffa di 0,50 € al Kg, alla quale applicare il ribasso d'asta, per i filtri olio, stracci di pulitura motori);

Z2 = tariffa per ogni unità da diporto in transito – ormeggiate presso banchine non in concessione -, pari ad € 15 per ogni 72 ore o frazione di sosta, alla quale applicare il ribasso d'asta;

Z3 = canone annuo per ogni peschereccio = € 50,00 (oltre una tariffa di 0,50 € al Kg, alla quale applicare il ribasso d'asta, per i filtri olio, stracci di pulitura motori);

Z4 = tariffa annua per rimorchiatori = € 1.500,00;

Z5 = tariffa annua per ormeggiatori = € 500,00;

Z6 = tariffa annua per piloti = € 500,00.

Si evidenzia, in particolare, che:

1) ogni nave paga sempre la quota fissa X una sola volta all'arrivo della nave, a cui aggiungere la quota variabile Y nel caso di conferimento dei rifiuti;

2) la tariffa variabile Y è maggiorata con le % di seguito riportate nelle seguenti ipotesi rimesse alla libera disponibilità del Comando nave :

1 - prelievo rifiuti ancorate in rada	70%
2 - servizio reso nei giorni feriali prima delle 8.00 e dopo le 20.00	50%
3 - servizio reso in orario normale nei giorni festivi	50%
4 - servizio reso nei giorni festivi e-prima delle 8.00 e dopo le 20.00	100%
5 - ritiro ed insaccamento dei rifiuti direttamente a bordo per consegna non differenziata	20%

- 3) Eventuali rifiuti non compresi nell'elenco sopra riportato, saranno oggetto di trattativa privata tra impresa aggiudicataria e comando nave;
- 4) Si stabilisce un minimo tariffabile per il conferimento dei rifiuti misti assimilati agli urbani pari a 10 Kg.;
- 5) Navi con scali frequenti e regolari: per le navi con scali frequenti e regolari, come definite al Dp. 000724/VI del 10 gennaio 1992 dell'Ispettorato generale delle Capitanerie di porto "navi che effettuano scali in più porti con frequenza e con itinerari prestabiliti", si prevede uno sconto pari al 50% sulla tariffa fissa e pari al 30% sulle tariffe variabili.
- 6) Navi in collegamento tra i porti sulla direttrice Salerno - Positano: ciascuna nave corrisponderà € 500,00/ annui quale tariffa fissa, a cui aggiungere il pagamento della tariffa variabile relativa agli eventuali rifiuti consegnati.
- 7) Navi in collegamento tra il porto di Salerno e gli altri porti campani: ciascuna nave corrisponderà € 1.000,00/ annui quale tariffa fissa, a cui aggiungere il pagamento della tariffa variabile relativa agli eventuali rifiuti consegnati.
- 8) Rimorchiatori, ormeggiatori e piloti: il servizio verrà svolto settimanalmente nel periodo invernale e bisettimanalmente nel periodo estivo.
- 9) Unità da diporto e dei pescherecci: i cassonetti saranno svuotati tutti i giorni nel periodo da giugno a settembre ed a giorni alterni nel periodo da ottobre a maggio.

La piena attuazione di quanto previsto nel presente Piano, relativamente all'applicazione della tariffa riguardante le unità da diporto nautico ed al ceti peschereccio, troverà piena applicazione solo a seguito di Protocollo di Intesa con il Comune di Salerno, per definire i rispettivi ambiti di operatività e comunque non oltre il 01/01/2014.

*I partecipanti dovranno esprimere una unica % di ribasso, che sarà riferita a tutte le voci tariffarie sopra riportate.*

### **Art. 13**

#### ***Procedure per la segnalazione delle eventuali inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta***

Gli utenti del servizio di raccolta e dei relativi impianti portuali dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, nonché chiunque ne abbia interesse, potranno segnalare eventuali inadeguatezze mediante la compilazione di un apposito modulo.

Il gestore dovrà provvedere a redigere tale modulo.

Tale modulo dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- identificazione del dichiarante e/o dell'imbarcazione;
- tipologia e quantità di rifiuti da conferire o conferiti;
- indicazione delle ipotetiche problematiche riscontrate;
- osservazioni;
- altro.

#### **Art. 14**

##### ***Procedure relative alle consultazioni permanenti con gli utenti dei porti, con i gestori degli impianti di raccolta, con gli operatori dei terminali di carico- scarico, dei depositi costieri e con le altre parti interessate***

L'Autorità Portuale garantirà massima partecipazione ed ascolto delle esigenze rappresentate dal gestore degli impianti di raccolta e dei servizi, dagli operatori dei terminali di carico e scarico e dalle altre parti interessate.

Qualora una delle parti interessate sopraindicate ritenesse, per motivi urgenti e non rinviabili, di indire una riunione in via straordinaria, questi deve far esplicita richiesta all'Autorità Portuale che valuterà l'urgenza della problematica in esame e deciderà se è il caso di indire una convocazione.

#### **Art. 15**

##### ***Tipologia e quantità dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico ricevuti e gestiti***

Sarà cura del gestore dell'impianto di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico registrare, con la massima scrupolosità e precisione, ogni operazione di conferimento e dettagliare i quantitativi e le tipologie di rifiuti ricevuti e gestiti su apposito modulo.

#### **Art. 16**

##### ***Sintesi della pertinente normativa e delle formalità per il conferimento***

Sono fonti di cognizione le norme di seguito riportate:

- Direttiva Comunitaria 2000/59/CE;
- Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n° 182;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n°152;
- Decreto Ministeriale 22 maggio 2001;
- Decreto Ministeriale 12 settembre 2003;

- Legge 27 febbraio 2004, n°47 (conv. D.Lgs. del 24/12/2003 n° 355);
- Ordinanza della Capitaneria di Porto di Salerno n°24 datata 15/04/1994;
- Decreto Ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52.

Ai fini delle formalità per il conferimento dei rifiuti di bordo della nave, fermo restando la disciplina rappresentata dall'Ordinanza n° 24 del 15/04/1994 emanata dalla Capitaneria di Porto di Salerno, che si allega al presente Piano come sua parte integrante (allegato 2), si evidenzia quanto segue:

- il Comandante della nave adempie agli obblighi di notifica verso l'Autorità Marittima, così come indicato dall'art. 6 del D.lgs. 182/03 e secondo quanto disposto dall'allegato II dello stesso Decreto;
- l'Autorità Marittima a sua volta, trasmette le informazioni contenute nell'allegato II di cui sopra all'Autorità Portuale, al gestore dell'impianto di raccolta, agli Uffici di Sanità Marittima ed agli Uffici Veterinari di Porto;
- gli armatori e/o agenzie marittime, a cui le navi affidano la gestione dei loro servizi, devono provvedere ad inoltrare formale richiesta a mezzo fax, telefono e/o email al gestore che provvederà in tempi utili ad organizzare il servizio di raccolta.

Sono fatte salve le prescrizioni più rigorose in materia di conferimento adottate in base al diritto internazionale.

Ai rifiuti sanitari ed ai rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto navali che effettuano tragitti internazionali si applicano le disposizioni vigenti in materia; a tal riguardo si richiama il Decreto del Ministero della Sanità 22 maggio 2001, nonché il Decreto del Ministero della Salute datato 12 settembre 2003.

Il conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi è considerato immissione in libera pratica ai sensi dell'art. 79 del Regolamento CEE n°2913/92 datato 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale Comunitario. Le Autorità Doganali non esigono la presentazione della dichiarazione sommaria di cui all'art. 45 del Codice Doganale Comunitario.

#### *Art. 17*

##### *L'indicazione della persona/e responsabili dell'attuazione del piano*

Il gestore dovrà indicare la persona/e responsabili dell'attuazione del piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico. Tali figure avranno come referenti, per la

segnalazione delle problematiche che si dovessero presentare, l'Ufficio Sicurezza ed Ambiente dell'Autorità Portuale.

#### **Art. 18**

##### ***Iniziative dirette a promuovere l'informazione agli utenti del porto al fine di ridurre i rischi di inquinamento dei mari dovuto allo scarico in mare dei rifiuti ed a favorire forme corrette di raccolta e trasporto***

Il gestore dovrà intraprendere iniziative dirette a promuovere l'informazione agli utenti del porto al fine di ridurre i rischi di inquinamento dei mari dovuto allo scarico in mare dei rifiuti ed a favorire forme corrette di raccolta e trasporto.

Dovranno quindi, essere rese informazioni utili a consentire il corretto uso del servizio, ad evidenziare l'importanza dell'utilizzazione dello stesso ed a riportare i riferimenti alla normativa vigente in materia di inquinamento dei mari, con l'esplicita indicazione delle sanzioni previste.

Per consentire tali iniziative il gestore dovrà redigere e distribuire agli utenti del porto un opuscolo contenente tali informazioni. Infine il gestore dell'impianto di raccolta dovrà provvedere all'installazione di idonea segnaletica monitoria (almeno n. 2 cartelli al porto commerciale, al porto turistico ed al molo Manfredi) che richiami l'attenzione sugli obblighi di notifica e di conferimento, nonché sull'esistenza dei servizi e dei recapiti del gestore.

#### **Art. 19**

##### ***Descrizione delle modalità di registrazione dell'uso effettivo degli impianti portuali di raccolta***

Sara cura del gestore dell'impianto di raccolta di provvedere ad annotare in un apposito registro i dati che dimostrino l'uso effettivo degli impianti di raccolta; su tale registro, dovrà essere annotato giornalmente, il numero di operatori presenti presso l'impianto, gli automezzi effettivamente utilizzati con i relativi servizi svolti ed i conferimenti a smaltimento e/o recupero effettuati.

#### **Art. 20**

##### ***Descrizione delle modalità di registrazione dei quantitativi dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico conferiti***

Sarà cura del gestore dell'impianto di raccolta provvedere ad annotare in un apposito registro i dati relativi ai quantitativi dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico conferiti.

E' indispensabile che giornalmente per ogni tipologia di rifiuto conferito dalla singola nave vengano indicate la data e l'ora del conferimento, i quantitativi, il codice C.E.R., la destinazione del rifiuto con la data di invio a smaltimento e/o recupero, l'automezzo utilizzato ed il nome dell'operatore/i.

#### **Art. 21**

##### ***Descrizione delle modalità di smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico***

Le modalità di smaltimento dovranno essere conformi alle previsioni del D.lgs. n°152/06 e successive modifiche e integrazioni, secondo le diverse tipologie.

#### **Art. 22**

##### ***Formazione del personale***

Il gestore dell'impianto dovrà provvedere a garantire una periodica formazione, nonché l'aggiornamento professionale del personale addetto allo svolgimento delle attività insite nella gestione dell'impianto di raccolta dei rifiuti prodotti dalla nave e dei residui del carico, tenendo conto delle eventuali modifiche procedurali e delle attrezzature utilizzate.

#### **Art. 23**

##### ***Vigilanza sull'espletamento del servizio***

La vigilanza ed il controllo dell'espletamento dei servizi, così come individuati all'art. 3, saranno eseguiti, per quanto di competenza, dall'Autorità Marittima, dalla Sanità Marittima, dall'Ufficio Veterinario di Porto e dall'Autorità Portuale.

#### **Art. 24**

##### ***Norme sanzionatorie***

Il presente piano dovrà essere osservato e fatto osservare da chiunque spetti. Nel caso di violazione del presente piano, si richiama l'applicazione dell'art. 13 del D.lgs. 182/03 e degli artt. 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263 del D.lgs. 152/06.

Nel caso di abbandono di rifiuti prodotti dalle navi o di residui del carico in mare e/o nei pressi delle banchine, fermo restando l'applicazione della normativa sopraindicata, l'Autorità Portuale ingiungerà con comunicazione scritta, trasmessa anche a mezzo fax, di provvedere a

rimuovere e smaltire i rifiuti abbandonati entro il termine indicato decorso il quale, procederà all'esecuzione in danno ed al recupero delle somme anticipate.

**Art. 25**

***Rinvio ad altre disposizioni***

Per quanto non previsto nel presente piano si applicano le pertinenti norme previste dal Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione, nonché le vigenti leggi in materia ambientale e di gestione dei rifiuti.

***Allegati***

- **Allegato 1:** Planimetria ubicazione impianto di raccolta;
- **Allegato 2:** Ordinanza n°24 datata 15/04/1994 emanata dalla Capitaneria di Porto di Salerno.

Salerno, aprile 2012

**UFFICIO SICUREZZA ED AMBIENTE**

**Ing. Francesco Torlino**

**IL COORDINATORE DELL'AREA**

**Dr. Giovanni Annunziata**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Dr. Luigi DiLuise**

**IL PRESIDENTE**

**On. Avv. Andrea Annunziata**